

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto - Art. 1.Indicazione delle fonti.

Art. 1.Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- [3) le norme corporative;] (1)
- 4) gli usi.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello